



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Roma, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari Straordinari
dei comuni della Provincia di Roma

Albano Laziale
Anguillara Sabazia
Anzio
Ariccia
Arsoli
Artena
Bracciano
Capena
Castel Gandolfo
Castel Nuovo di Porto
Cerveteri
Cineto Romano
Civitavecchia
Civitella San Paolo
Colleferro
Colonna
Fiumicino
Frascati
Galliciano nel Lazio
Gavignano
Genzano di Roma
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Labico
Lanuvio
Mandela
Manziana
Marcellina
Marino
Montecompatri
Montelibretti
Monteporzio Catone
Monterotondo
Nettuno
Palestrina
Pomezia
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio



Via IV Novembre, 119/a 00187 – Roma - Tel. 0667291

protocollo.prefrm@pec.interno.it



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Riofreddo
Rocca Priora
Roma
Roviano
San Cesareo
Sant’Oreste
Santa Marinella
Segni
Tivoli
Tolfa
Torrita Tiberina
Valmontone
Velletri
Vicovaro
Zagarolo

e p.c. Alla Questura

Al Comando provinciale dei Carabinieri- Roma

Al Gruppo Carabinieri Forestale - Roma
frm43057@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Roma

A RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Direzione operativa Infrastrutture Territoriale di Roma

Oggetto: Prevenzione caduta alberi e incendi lungo le linee ferroviarie.

Applicazione DPR n.753/80 del 11/07/1980 – Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie.

La società RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana- con nota del 30.05.2024 ha proposto la necessità di avviare le azioni preventive atte a scongiurare la caduta di alberi ed eventuale sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie.

Al riguardo si invitano i Sigg. Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dalle linee ferroviarie ad informare Enti e privati proprietari confinanti sulla responsabilità del mancato rispetto delle distanze di cui agli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. n.753/80 dell’11 luglio 1980 recante le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie che si allegano in copia.

In particolare si invitano le SS.LL affinché prestino tutta la collaborazione - una volta rilevata la situazione di rischio - per individuare i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie e concorrere alla rimozione della pericolosità adottando, se del caso, anche ordinanze

Via IV Novembre, 119/a 00187 – Roma - Tel. 0667291

protocollo.prefrm@pec.interno.it



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

contingibili ed urgenti a carico degli stessi, richiamandoli al rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza di cui al DPR 753/80, agevolando così l'attività di vigilanza del sedime ferroviario di competenza della Società RFI S.p.A nel comune prioritario interesse pubblico alla regolarità e sicurezza del trasporto ferroviario.

A riguardo si ricorda che l'art. 52, comma 4, del citato DPR 753/80 definisce la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria, oltre la quale esse costituiscono un evento di pericolo per l'esercizio ferroviario.

In particolare gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima raggiungibile superiore a quattro metri devono stare a una distanza dalla più vicina rotaia pari all'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro dal piede del rilevato.

Si tratta di una norma a carattere imperativo che per quanto riguarda la tenuta delle piante sui terreni limitrofi alla linea ferroviaria, ne presidia la sicurezza impedendo che le piante tenute illegalmente, inclinandosi impattino con la linea elettrica o ingombri la sede del binario con evidenti ripercussioni dell'esercizio ferroviario.

Il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita si espone alla grave specifica responsabilità amministrativa e penale alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Per quanto riguarda poi la prevenzione incendi, è evidente che le piante vengano lasciate crescere a distanza illegale, nonché la mancata creazione lungo confine con le linee ferroviarie di roste di terreno di larghezza adeguata tenute prive di vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano specie nella stagione estiva un evidente situazione di rischio incendio che minaccia pesantemente le condizioni di regolarità della circolazione ferroviaria ed espongono gli stessi terreni privati limitrofi alla linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco.

Inoltre l'art. 55 del DPR 753/80 stabilisce il divieto di destinare a bosco i terreni adiacenti le linee ferroviarie per una distanza di cinquanta metri dalla più vicina rotaia e l'art. 56 dello stesso DPR 753/80 stabilisce in 20 metri dalla più vicina rotaia la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili.

Laddove, pertanto, i Comuni il cui territorio sia interessato da linee ferroviarie non abbiano già adottato specifici regolamenti relativi alla prevenzione incendi in aree agricole o destinate a bosco, si ritiene necessario intervenire emanando specifiche direttive con riguardo alle modalità di tenuta delle fasce di terreno a confine con la sede ferroviaria ed al divieto di fuochi.

Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione e si resta in attesa di conoscere le iniziative e i provvedimenti che saranno adottati.

Il Viceprefetto
(delegato)

Firmato digitalmente da:
VELIA DE BONO
Ministero dell'Interno
Firmato il 30/05/2024 14:04
Seriale Certificato: 83
Valido dal 13/06/2022 al 13/06/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA

Via IV Novembre, 119/a 00187 – Roma - Tel. 0667291

protocollo.prefrm@pec.interno.it